

Prot. n. 169/2020
Gorizia, 30 settembre 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI

OGGETTO: Obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale (PEC)

- Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

Egregio Collega,

il DL 76/2020 (convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120) ha introdotto alcune novità in merito al domicilio digitale (PEC), obbligatorio per tutti gli iscritti all'Ordine già dal 2009.

La norma modifica la disciplina vigente rafforzando l'obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora *domicilio digitale*, per un più preciso coordinamento con il Codice dell'Amministrazione Digitale) ai rispettivi Ordini di appartenenza.

A tal fine, il D.L. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l'Ordine commina la sanzione della sospensione dell'iscritto fino all'avvenuta comunicazione del domicilio digitale.

Per controllare l'esistenza e la correttezza del proprio indirizzo PEC, **si invita ciascun iscritto ad effettuare la verifica al sito <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>** in modo che, nell'eventualità fosse assente o difforme, possa procedere con le comunicazioni del caso ed evitare successive azioni disciplinari (**il domicilio digitale deve essere personale e non quello dell'ente o della società per la quale si svolge la professione**).

Si ricorda inoltre che il Consiglio Nazionale Ingegneri ha stipulato una convenzione con Aruba in base alla quale tutti gli iscritti possono ottenere l'assegnazione gratuita di un indirizzo *nome.cognome@ingpec.eu*, attivabile contattando la segreteria dell'Ordine.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

ing. Claudio Bensa

